

	Convenzione per contratto ponte discendente dalla procedura negoziata	
	senza previa pubblicazione di bando ex art. 76 comma 2 lett. c) del D.	
	Lgs. 36/2023 per l'affidamento del Servizio di gestione degli archivi di	
	ARES Sardegna e ASL Nuoro – Vecchio Ospedale San Francesco, Via	
	Demurtas n.1 Nuoro, per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026.	
	DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE N. 324 del 09/02/2026	
	CIG LOTTO 1 ARES Sardegna: BA13531BA7	
	CIG LOTTO 2 ASL Nuoro: BA13532C7A	
	L'anno 2026 il giorno 24 del mese di febbraio	
	TRA	
	L'Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925 con sede legale	
	in via Piero della Francesca, n. 1 Selargius, in seguito denominato “Ente”	
	rappresentato dal dott. Antonello Podda, nella qualità di Direttore del	
	Dipartimento Acquisti ARES Sardegna in base alla Delibera del Direttore	
	Generale ARES n. 30 del 01/02/2023 e s.m.i., divenuta esecutiva ai sensi di	
	legge e s.m.i.	
	E	
	Mario Pinna, nato a Mamoiada il 12/10/1944, C.F. PNNMRA44R12E874S,	
	che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società	
	Taulara srl società con unico socio - con sede legale in Nuoro (NU), via	
	Alghero n. 28, P.I. 01097540916 – iscrizione al Registro delle Imprese della	
	CCIAA del REA n. 75078 (di seguito nominato, per brevità, anche	
	“Fornitore”).	
	PREMESSO	

	che con Determinazione Dirigenziale n. 117 del 21/01/2026 quest'Azienda ha	
	autorizzato a contrarre, per la stipula di un contratto ponte a favore della	
	Società Taulara srl - Nuoro , come sopra identificata per l'affidamento del	
	Servizio di gestione degli archivi di ARES Sardegna e ASL Nuoro – Vecchio	
	Ospedale San Francesco, Via Demurtas n.1 Nuoro, per il periodo dal	
	01/01/2026 al 31/12/2026, con prestazioni corrispondenti all'ultimo contratto	
	in essere, al fine di garantire il servizio di cui trattasi alla scadenza del	
	precedente contratto (31.12.2025), ponendo una base d'asta uguale ai valori	
	aggiudicati con la precedente procedura; che con determina dirigenziale di	
	ARES Sardegna n. 324 del 09/02/2026 è stata aggiudicata la procedura in	
	parola;	
	si conviene e si stipula quanto segue:	
	1.Valore delle premesse e degli allegati	
	Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto,	
	l'elenco dei prodotti e dei servizi aggiudicati al Fornitore sono fonti delle	
	obbligazioni oggetto della presente Convenzione per quanto non	
	espressamente previsto nella medesima.	
	2.Definizioni	
	Nell'ambito del presente atto si intende per:	
	Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i	
	documenti ivi richiamati;	
	Fornitore: l'impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente	
	sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa	
	previsto e, comunque, ad eseguire gli ordinativi di fornitura;	

Importo massimo spendibile della Convenzione - valore complessivo dei servizi stabilito in € 44.326,00 al netto di Iva, così ripartito:

IMPORTO LOTTO 1 - ARES SARDEGNA	€	22.163,00
IMPORTO LOTTO 2 – ASL NUORO	€	22.163,00

Lettera ordine- avvio dell'esecuzione: il documento (contratto di fornitura) con il quale l'Amministrazione contraente comunica la volontà di acquisire i servizi oggetto della Convenzione, specificando l'importo massimo complessivo della fornitura per quanto di competenza e il CIG derivato;

NSO (Ordinativo di fornitura): il documento con il quale l'Amministrazione contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo del servizio indicato nella lettera ordine, il quantitativo dei servizi richiesti.

3. Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'erogazione dei servizi connessi, oggetto della presente Convenzione, è regolata i) dall'ordinativo di fornitura, ii) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati iii) dagli atti di trattativa, iv) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., (v) dal codice civile.

4. Oggetto

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di esecuzione e conclusione del contratto di fornitura dei servizi di cui al precedente contratto scaduto il 31.12.2025.

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi, oggetto del presente atto, con le caratteristiche di cui al contratto discendente dalla precedente determinazione di aggiudicazione, nella misura richiesta dalle Aziende

	beneficiarie contraenti con gli ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti	
	dell'importo massimo spendibile pari ad € 22.163,00 per ARES Sardegna e €	
	22.163,00 per Asl Nuoro, al netto di Iva;	
	La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del singolo	
	contratto di fornitura concluso dall' Amministrazioni contraente. Pertanto, nei	
	confronti del Fornitore, l'obbligazione con l'Amministrazione contraente	
	sorge solo a seguito della sottoscrizione della lettera ordine – avvio	
	dell'esecuzione, con la quale la stessa dà avvio all'esecuzione del contratto	
	ponte.	
	5.Utilizzo della Convenzione e conclusione dei contratti di fornitura	
	L' Amministrazione utilizza la Convenzione mediante l'emissione di lettere	
	ordine – avvio dell'esecuzione di fornitura entro il periodo di validità ed	
	efficacia della Convenzione stessa (mesi 12, dal 01/01/2026 al 31/12/2026).	
	In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della	
	presente Convenzione, il singolo Contratto di Fornitura si conclude con	
	l'Amministrazione Contraente con la semplice ricezione da parte del fornitore	
	della lettera ordine - avvio dell'esecuzione. Resta inteso che tutti i rapporti	
	scaturenti dalla conclusione del singolo contratto di fornitura sarà gestito	
	direttamente dalla singola amministrazione contraente.	
	Nello specifico, a titolo esemplificativo <u>ma non esaustivo</u> , è demandata	
	all'Amministrazione contraente la seguente attività:	
	- la nomina dei rispettivi RUP e DEC per la fase di esecuzione;	
	- l'acquisizione dei relativi CIG derivati;	
	- l'adozione dell'impegno di spesa;	

	- la creazione delle sub autorizzazioni di spesa;	
	- inoltro all'aggiudicatario della lettera ordine - avvio dell'esecuzione debitamente sottoscritta dall'Azienda fruitrice;	
	- l'inserimento del contratto sul gestionale AREAS;	
	- l'emissione degli ordini NSO;	
	- la liquidazione delle conseguenti fatture e quant'altro derivante dalla gestione del servizio di cui alla presente Convenzione;	
	Il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'ordinativo di fornitura. In caso di ordine incompleto o errato sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione contraente e chiedere l'invio di un nuovo ordinativo di fornitura che recepisca le opportune correzioni. È fatto divieto ad una Amministrazione contraente, che ha in corso di esecuzione un Ordinativo di Fornitura, emettere un nuovo ordinativo prima dell'esaurimento del precedente; pertanto l'Ordinativo di Fornitura emesso da una Amministrazione contraente nel corso di validità ed efficacia di un preesistente Ordinativo di Fornitura, dalla stessa emesso, dovrà essere rifiutato e l'importo oggetto di tale Ordinativo non verrà conteggiato nell'Importo Massimo Contrattuale. In tal caso, sarà cura del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e comunicare il rifiuto dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. È facoltà dell'Amministrazione contraente l'emissione di un ordine complessivo di fornitura per l'annualità fatta salva la clausola di rescissione anticipata del contratto in caso di sopravvenuta aggiudicazione della procedura aperta per il servizio medesimo. Ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura,	

	motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia	
	un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione ovvero	
	abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo	
	massimo contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due)	
	giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le	
	ragioni del rifiuto.	
	6. Durata	
	Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4 della	
	presente Convenzione, la stessa ha una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti -	
	secondo gli atti di trattativa – dal 01.01.2026 (scadenza 31.12.2026) fatta	
	salva la clausola di rescissione anticipata del contratto in caso di sopravvenuta	
	aggiudicazione della procedura aperta per il servizio medesimo.	
	Per durata della Convenzione si intende il termine ultimo di utilizzazione	
	della medesima mediante l'invio da parte dell'Amministrazione Contraente	
	delle Lettere ordine relative alla presente Convenzione, che comunque resta	
	valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la	
	regolamentazione dei Contratti di Fornitura e per tutto il tempo di vigenza dei	
	medesimi.	
	Il singolo Contratto di Fornitura, attuativo della Convenzione, ha durata pari	
	alla durata della Convenzione stessa, conseguentemente, non potranno essere	
	emessi ordini NSO con data successiva alla scadenza della Convenzione o	
	all'esaurimento degli importi indicati nella lettera ordine - avvio della	
	fornitura.	

	È escluso ogni tacito rinnovo della Convenzione, ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.	
	7. Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità	
	I servizi devono corrispondere alle tipologie, descrizioni e caratteristiche tecniche offerte nel contratto scaduto il 31/12/2025 e alle norme di legge e devono essere erogati senza soluzione di continuità a far data dalla scadenza del citato contratto. Non sono ammesse variazioni da parte del Fornitore. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.	
	Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di fornitura.	
	8. Indisponibilità del servizio.	
	Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore non sia più in grado di garantire l'erogazione del servizio l'Amministrazione Contraente provvederà ad inviare	

	la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento al Fornitore ai fini	
	dell'applicazione delle penali di cui oltre, fatto salvo il risarcimento del	
	maggior danno. ARES si riserva la facoltà di dichiarare risolta, anche solo in	
	parte, la Convenzione e, del pari, la singola Amministrazione Contraente ha	
	facoltà di dichiarare risolto il singolo Contratto di Fornitura, ai sensi del	
	successivo Articolo 14.	
	9.Corrispettivi	
	I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione	
	contraente in forza delle lettere ordine e delle singole richieste di consegna	
	(ordine NSO) sono calcolati sulla base dei servizi richiesti dall'	
	Amministrazione.	
	I corrispettivi contrattuali si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola	
	d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni	
	contrattuali. Gli importi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della	
	Convenzione, anche prorogata, e del singolo Contratto di Fornitura. Qualora	
	nel corso di esecuzione del contratto si verificasse una variazione, in aumento	
	o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento,	
	dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta	
	per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del	
	calcolo della variazione dei prezzi si utilizza la differenza tra l'indice Istat dei	
	prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi	
	(c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello	
	corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.	

	A fronte dell'evento che ha causato l'aumento dei prezzi, il fornitore potrà	
	avanzare un'istanza di revisione del prezzo al fine di avviare un procedimento	
	di verifica circa la spettanza del compenso revisionale. A seguito della	
	ricezione della predetta istanza la Centrale di committenza procederà ad	
	un'istruttoria secondo un modello procedimentale volto al compimento di	
	un'attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il	
	riconoscimento del compenso revisionale al fine di determinare il prezzo	
	finale.	
	10. Fatturazione e pagamenti	
	Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato	
	dall'Amministrazione contraente, sulla base delle fatture emesse dal	
	Fornitore, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in	
	materia, nonché dal presente Atto.	
	Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento alla presente	
	Convenzione, alla lettera ordine - avvio dell'esecuzione e al singolo ordine	
	NSO cui si riferisce, il CIG derivato che l'Azienda fruitrice avrà indicato nella	
	lettera ordine - avvio dell'esecuzione.	
	11.Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente	
	Convenzione e degli ordinativi di fornitura.	
	In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti	
	bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare	
	tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento	

	del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Inoltre, ai fini degli	
	adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:	
	a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in	
	via esclusiva, è C/C n. 1000000009931	
	Banca Intesa San Paolo, filiale di Nuoro, IBAN	
	IT88S0306917312100000009931	
	b) si impegna a comunicare ad ARES entro il termine perentorio di 7 (sette)	
	giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero	
	l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva,	
	all'appalto, nonché le variazioni inerenti e le persone delegate ad operare sul	
	conto corrente;	
	c) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i	
	subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo	
	interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente	
	assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità	
	assoluta del contratto medesimo;	
	d) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad ARES ed alla Prefettura	
	– Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Cagliari, la notizia	
	dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo	
	dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il	
	subcontraente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di	
	altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle	

	operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli	
	ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche	
	ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente articolo,	
	determina la risoluzione di diritto della presente Convenzione e dei singoli	
	Contratti di Fornitura, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni	
	amministrative previste dalla normativa vigente.	
	Il Fornitore, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L.136/2010, dichiara che sul	
	conto corrente predetto sono delegati ad operare:	
	Mario Pinna nato a Mamoiada il 12/10/1944 – C.F. PNNMRA44R12E874S	
	Giuseppina Carrone nata a Nuoro il 17/09/1980 – C.F. CRRGPP80P57F979W	
	tutti domiciliati per la carica presso la TAULARA SRL meglio generalizzata	
	in comparsa. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le	
	disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136	
	12. Obbligazioni del fornitore	
	Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
	contrattuale, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle	
	forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto della Convenzione,	
	oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per	
	un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente	
	Convenzione.	
	Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola	
	d'arte, nel rispetto:	
	- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di	
	igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate	

	anche successivamente alla stipula della Convenzione, impegnandosi	
	espressamente a manlevare e tenere indenne ARES e/o l'Amministrazione	
	Contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di	
	dette norme;	
	-delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti	
	nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della	
	Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando	
	espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà	
	risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.	
	Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e	
	le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla	
	stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore,	
	intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il	
	Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo,	
	nei confronti dell' Amministrazione Contraente, o, comunque, di ARES, per	
	quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni	
	relativa alea.	
	Il Fornitore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme	
	contenute nei CCNL per il personale impiegato nell'esecuzione del servizio.	
	Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativi dello stesso, in vigore	
	per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza	
	dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche	
	se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse	
	indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e	

	dimensione del fornitore stesso e da ogni altra sia qualificazione giuridica, economica o sindacale.	
	Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni degli operai contro gli infortuni, nonché delle assicurazioni sociali.	
	Il fornitore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 ed in generale di tutte le norme di tutela della sicurezza del lavoratore.	
	Il fornitore è responsabile della corretta applicazione delle normative sulla sicurezza per i propri lavoratori.	
	Resta a carico dell'aggiudicatario la predisposizione e la comunicazione di quegli adempimenti tipici in materia di legislazione della sicurezza del lavoro di cui al suddetto D. Lgs. 81/08.	
	L'Appaltatore, oltre che alla sicurezza dei propri dipendenti, è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente dovessero essere coinvolte nella fornitura; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi.	
	Il Fornitore, a sua esclusiva cura e spese, è munito di licenze, permessi e/o autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione dei servizi previsti e provvede ad ogni adempimento formale richiesto da disposizioni normative o da prescrizioni delle autorità competenti. In caso di inadempienza il fornitore sarà responsabile verso l'Amministrazione contraente di qualsiasi danno	

	conseguente. Il Fornitore si impegna a conformarsi ai regolamenti relativi alla	
	sicurezza, all'igiene ed alla disciplina in vigore.	
	Prima di iniziare la fornitura, il Fornitore deve essere in possesso delle	
	necessarie autorizzazioni richieste dalla legge.	
	Questi documenti ed autorizzazioni dovranno essere aggiornati ogni volta che	
	la legge lo richieda, ed esibiti su richiesta.	
	Ogni variazione dovrà essere comunicata all'ARES con tutti i documenti	
	necessari.	
	Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'esecuzione del servizio devono	
	intendersi a completo carico del Fornitore. In particolare, è fatto obbligo al	
	Fornitore di rispettare le specifiche di seguito elencate:	
	1. Il servizio dovrà essere effettuato con idonea ed efficiente organizzazione	
	delle risorse umane, garantendo quanto previsto negli atti di gara ed	
	attenendosi puntualmente all'offerta presentata sulla base delle specifiche	
	richieste.	
	2. Il Fornitore dovrà assicurare il risultato e la conformità del servizio,	
	assumendosi la piena e incondizionata responsabilità di qualunque	
	inadempimento agli obblighi nascenti dall'offerta, da parte di soggetti terzi	
	esecutori dei servizi oggetto dell'affidamento.	
	Tutti i costi relativi gli oneri ed obblighi, così come indicati nel presente	
	documento, sono a carico del Fornitore che attesta di averne tenuto debito	
	conto nello stabilire i prezzi delle attività in sede di offerta. Non spetterà	
	dunque altro compenso al Fornitore se non quello derivante dai prezzi	
	concordati.	

	Il Fornitore deve garantire che i propri operatori dedicati al servizio siano di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio, senza divulgare notizie o fatti conosciuti durante l'esecuzione della fornitura e del servizio correlato, nonché garantire in generale il rispetto della normativa e delle disposizioni Aziendali in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.	
	Il Personale impiegato dal fornitore non avrà alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale dell'Amministrazione contraente; dovrà garantire un comportamento corretto, osservando diligentemente tutte le norme e disposizioni generali degli atti di gara.	
	13.Verifiche e Penali	
	Per tutta la durata della Convenzione, l'Azienda, anche tramite terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilaterali verifiche, in corso d'opera, anche a campione, di conformità dei servizi con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara. A tal fine il Fornitore si obbliga a prestare la propria fattiva collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.	
	Tali attività di verifica devono essere comunque e sempre attestate attraverso un verbale di verifica sulla qualità dei prodotti (modulo di reclamo), comprovanti "il disservizio".;	
	14.Risoluzione	
	In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione e/o con la stipula dei singoli	

	contratti di fornitura, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di	
	comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e	
	per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga	
	oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà	
	assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento,	
	l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in	
	tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il	
	Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di:	
	- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione Contraente per un	
	importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del	
	valore del singolo Contratto di Fornitura. L'Amministrazione Contraente e/o	
	ARES, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per	
	l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte,	
	rispettivamente, le singole Lettere di Fornitura/le relative Richieste di	
	Consegna e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456	
	cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da	
	comunicarsi al Fornitore con PEC. Resta inteso che ARES e/o ciascuna	
	Amministrazione Contraente, si riservano di segnalare all'Autorità di	
	Vigilanza sui Contratti Pubblici, eventuali inadempimenti che abbiano portato	
	alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché	
	di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate al Fornitore. Si rammenta che, in ragione di quanto	
	stabilito nella documentazione di gara, in caso di fallimento del Fornitore o di	
	risoluzione per grave inadempimento, ARES Sardegna si riserva di procedere	

	ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, ARES	
	risolverà la presente Convenzione in caso di sopravvenuta aggiudicazione	
	della procedura aperta per il servizio medesimo;	
	15. Recesso	
	L’ Amministrazione Contraente ha diritto di recedere unilateralmente da	
	ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in	
	parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a	
	titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:	
	a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della	
	legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
	concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione	
	amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i	
	creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,	
	custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o	
	venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) reiterati inadempimenti del Fornitore;	
	In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere	
	eccezionale che riguardino l’Amministrazione Contraente e che abbiano	
	incidenza sull’esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione	
	Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla	
	Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi	
	al Fornitore con lettera PEC.	
	In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte	
	dell’Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché	

	correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni	
	previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a	
	qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni	
	ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto	
	previsto dall'art. 1671 cod. civ..	
	Qualora ARES receda dalla Convenzione non potranno essere emesse nuove	
	Lettere di Fornitura e la singola Amministrazione Contraente potrà a sua volta	
	recedere dalla singola Lettera di Fornitura già emessa, da comunicarsi al	
	Fornitore con PEC.	
	16.Cauzione definitiva	
	A garanzia degli adempimenti contrattuali il fornitore costituisce garanzia	
	fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. La copia	
	della citata polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere	
	consegnata ad ARES Sardegna con la stipula della presente Convenzione,	
	unitamente alla quietanza di pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere	
	presentata ad ARES Sardegna con la periodicità prevista dalla polizza stessa,	
	onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per	
	tutta la durata del contratto non necessitando, in nessun caso, la richiesta di	
	ARES Sardegna per questo adempimento.	
	La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a	
	quanto stabilito dalla presente Convenzione o il mancato pagamento del	
	premio costituiscono motivo di risoluzione della Convenzione.	
	17.Trasparenza	

	Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione e dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 18.Responsabile del Servizio Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Giuseppina Carrone nata a Nuoro il 17/09/1980, in qualità di Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di ARES Sardegna, nonché di ciascuna Amministrazione contraente. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico 3477478978, indirizzo e-mail giuseppina.carrone@taulara.com – amministrazione@taulara.com. 19. Foro competente Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARES Sardegna è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.	

20. Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”), dal D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Regionale della Salute ARES Sardegna con sede legale in Via Piero della Francesca 1 – 09047 Selargius (CA).

Responsabile della protezione dei dati di ARES Sardegna è la società Karanoa S.r.l. – dpo.ares@aressardegna.it (referente Avv. Giacomo Crovetti 3400698849).

21. Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata sottoscritta dalle parti con firma digitale. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione contraente per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto.

22. Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

23. Domicilio delle parti

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, ARES Sardegna e il fornitore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.

24. Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o delle singole Lettere di fornitura (o di parte di essi) da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con la presente convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti

accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di
contrasti le previsioni della presente convenzione prevalgono su quelle degli
Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti
manifestata per iscritto.

Il sottoscritto Mario Pinna, quale legale rappresentante della Società Taulara srl società con unico socio dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di cui agli articoli precedenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Per ARES Sardegna

Per l'impresa

Dott. Antonello Podda

Dott. Mario Pinna